



# COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N° \_\_\_\_\_ Rep. \_\_\_\_\_

-----SCRITTURA PRIVATA-----  
CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASALE  
CORTE CERRO E LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO  
01/04/2016 - 31/03/2019. CIG. X4317ECD48-----

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_  
presso la sede comunale, sita in Casale Corte Cerro, via Gravelona, 2.-----

-----TRA-----

A) il Comune di Casale Corte Cerro (Codice fiscale 00200430031)  
rappresentato dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
(C.F. \_\_\_\_\_), e domiciliato per il presente atto presso il  
Comune che legalmente rappresenta in Casale Corte Cerro, via Gravelona, 2,  
quale Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in forza del decreto  
del Sindaco in data 31.05.2014, -----

-----E-----

B) La Società Cooperativa Sociale \_\_\_\_\_ (Codice fiscale e Partita  
IVA \_\_\_\_\_ - iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. \_\_\_\_\_ dal  
\_\_\_\_\_ categoria Cooperative sociali), rappresentata da \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_)  
e domiciliato per il presente atto presso la Cooperativa che legalmente  
rappresenta in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_-----

-----visti gli artt. 4, 5 e 9 della Legge 08.11.1999 n. 381;-----

-----visti gli artt. 10, 11 e 13 della Legge Regionale 09/06/1994 n.18;-----

-----PREMESSO-----

- che l'art. 5 della L. 381/91 dà facoltà agli Enti Pubblici, anche in deroga alla  
disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, di stipulare  
convenzioni con le Cooperative Sociali per la fornitura di beni e servizi  
finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate;-----

- che con L.R. n. 18/94 sono state disciplinate le norme di attuazione per dare  
applicazione alla L. 381/91;-----

- che con l'affidamento alla Cooperativa \_\_\_\_\_ dello svolgimento  
delle attività oggetto della convenzione il Comune si propone di garantire lo  
svolgimento del servizio di pulizia degli immobili comunali, offrendo nuove  
opportunità di collocamento lavorativo a persone svantaggiate, per i quali i  
competenti Servizi Pubblici redigeranno specifici progetti individuali, in modo  
che risulti agevolata la loro integrazione sociale e cresca il livello di benessere  
psicofisico; nel caso in cui i soggetti svantaggiati non siano utenti dei Servizi  
Pubblici, come nel caso di invalidi civili, il progetto educativo verrà steso dalla  
Cooperativa stessa che si farà carico di verificare e relazionare  
periodicamente circa l'inserimento;-----

- che la Cooperativa è stata individuata per l'impegno sociale ed il legame  
con il territorio, verificato che permangono le condizioni per l'iscrizione  
all'Albo regionale ai sensi di legge e anche i requisiti stabiliti con D.G.R. 311 -  
37230 del 26 luglio 1994, come da autocertificazione rilasciata dal legale  
rappresentante anche se non materialmente allegata alla presente  
convenzione;-----

- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento  
lavorativo di persone svantaggiate la Cooperativa svolge le seguenti attività:



ART. 2 – Oggetto. -----  
 Il Comune affida alla Cooperativa come sopra rappresentata lo svolgimento del servizio di pulizia degli immobili comunali per il periodo 01.04.2016-31.03.2019 finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed alle condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto e all'offerta tecnica che qui si richiamano integralmente anche se non materialmente allegati;-----

ART. 3 - Finalità, obiettivi e risultati attesi-----  
 L'affidamento di incarichi di lavoro in qualità di socio lavoratore ai soggetti svantaggiati individuati rappresenta un importante tappa nel cammino terapeutico che gli stessi stanno seguendo, nonché un punto di partenza per la conquista di un ruolo sociale attivo, finalizzato a consentire un miglioramento delle condizioni psicofisiche e ad evitare il rischio di emarginazione;-----

ART. 4 - Modalità organizzative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3-----

Nel servizio saranno impiegati n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) lavoratori di cui n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) persona svantaggiata che presterà la propria opera organizzata secondo le esigenze richieste dal servizio. Il 30% del monte ore impiegate annualmente per lo svolgimento del servizio in oggetto, sarà destinato al soggetto svantaggiato inserito. L'operatore designato ad affiancare la persona svantaggiata fornirà quei supporti tecnici e umanitari necessari all'effettivo raggiungimento degli obiettivi posti dallo specifico progetto.-----

ART. 5 – Personale. -----

Alla Convenzione è allegato l'elenco del personale, con regolare rapporto di lavoro, impiegato nella fornitura ed in possesso dei prescritti requisiti professionali. Fatto salvo il diritto di riservatezza, nell'elenco di cui sopra la Cooperativa evidenzia la condizione di svantaggio di cui all'art. 4 della L. n. 381/91 dei soci lavoratori. Le modalità per la sostituzione del personale, che deve possedere i medesimi requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi, è la seguente:-----

- progetto da concordare con i servizi di pulizia.-----

Periodicamente la Cooperativa trasmette, nel caso si verificano variazioni, l'aggiornamento rispetto a quanto sopra.-----

ART. 6 - Responsabile tecnico e coordinatori delle attività-----

Il Responsabile tecnico è \_\_\_\_\_ coordinatore dei servizi della Cooperativa.-----

ART. 7 - Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale-----

In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 9, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, nei confronti della generalità del personale la Cooperativa si impegna:-----

- ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle Cooperative Sociali;-----

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;-----

- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio. -----

Le parti danno atto che è stato acquisito dalla Cooperativa il Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008 che si intende facente parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegato.---

Le parti danno atto altresì che la Cooperativa ha dichiarato di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 12.03.1999 in quanto Cooperativa Sociali Onlus.-----

ART. 8 - Lavoratori svantaggiati-----

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, è presente agli atti della Cooperativa ed è documentabile su richiesta scritta del Comune nelle forme e nei modi che garantiscono il rispetto del diritto di riservatezza. E' fatto obbligo alla Cooperativa di redigere progetti, ex art. 4 della Legge n 381/91, relativi ai lavoratori svantaggiati; nel caso di utenti dei Servizi Pubblici questi ultimi provvederanno alla stesura di idonei progetti-----

ART. 9 - Verifiche periodiche e controlli.-----

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente Convenzione, il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche tecniche sulla qualità del servizio prestato e di richiedere, con lettera, informazioni scritte alla Cooperativa. Ciò anche per quanto concerne le verifiche da attuare circa gli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati; la Cooperativa designerà un incaricato a seguire tali inserimenti.-----

ART. 10 - Corrispettivo e modalità di pagamento-----

Il Comune si impegna ad erogare per la fornitura del servizio il prezzo complessivo per il triennio pari ad €.

(\_\_\_\_\_), comprensivo di € 1.000,00

(mille/00) per oneri per la sicurezza oltre IVA; Con tale corrispettivo la Cooperativa si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente il servizio medesimo senza diritto a nuovi o maggiori compensi. Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura mensile; la liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture; gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale della Cooperativa; i pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune; la richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dalla Cooperativa al competente Ufficio Ragioneria del Comune e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione; la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo è individuata nel legale rappresentante della Cooperativa.-----

Ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, a tal fine, si impegna ad eseguire tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche identificando l'appalto con il numero di CIG X4317ECD48; si impegna altresì a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esse entro sette giorni dalla loro accensione. -----

ART. 11 - Assicurazioni -----

La Cooperativa è responsabile degli eventuali danni che i propri dipendenti dovessero arrecare a cose o persone e che comunque dovessero arrecare nell'esecuzione del servizio o per cause a questo inerente. La Cooperativa si impegna alla pronta riparazione dei danni medesimi o, in difetto, al loro risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. A tale scopo, la Cooperativa ha presentato polizza assicurativa contro ogni

rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati con polizza n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_

ART. 12 - Inadempienze e cause risolutive. Clausola risolutiva espressa-----

Oltre a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 18/94 la convenzione è risolta:-----

in caso di grave inadempimento da parte della Cooperativa;-----

per il ritardato pagamento del Comune superiore a mesi 3(tre).-----

- qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;-----

- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nell'intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato il Comune e l'Assessorato regionale preposto alla tenuta dell'Albo delle Cooperative Sociali entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.-----

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, sarà risolto di diritto nei seguenti casi:-----

- mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;-----

- sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 24 ore;

- quando si trovi in stato di insolvenza;-----

- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;-----

- decadenza o revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 6 - punto d) - del D.P.R. 915/82.-----

- abituale deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso.-----

Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 136 del 13.08.2010, in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, il Comune procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. .-----

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato, nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità: .-----

- la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo 8° del libro IV del Codice di Procedura Civile.-----

Dell'avvenuta risoluzione è data notizia, a cura del Comune, all'Assessorato regionale competente in materia di cooperazione sociale.-----

ART. 13 – Controversie.-----

Per qualsiasi contestazione è competente il Tribunale Amministrativo del Piemonte ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 80/1998.-----

ART. 14 – Durata-----

La presente convenzione entra in vigore in data 01.04.2016 ed ha durata fino al 31.03.2019.-----

ART. 15 – Variazioni.-----

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della Convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.-----

ART. 16 – Subappalto.-----

È fatto esplicito divieto al concessionario di cedere o subappaltare, in tutto o in parte i servizi oggetto del presente appalto a qualsiasi altra persona od

impresa.-----

ART. 17 - Elezione domicilio.-----

A tutti gli effetti del presente contratto, la Cooperativa elegge domicilio in

ART. 18 - Spese di contratto-----

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti la presente Convenzione, con l'esclusione dell'IVA, sono a totale carico della Cooperativa. Si dà atto che il presente contratto viene stipulato con Cooperativa Sociale Onlus ed è pertanto esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 27bis della Tabella allegato B al DPR n. 642/72 ed è soggetto alla riduzione del 50% dei diritti di segreteria.-----

ART. 19 – Registrazione.-----

Il presente Atto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.10.1972, n. 634, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto. Le parti di comune accordo convengono di inserire il presente atto nel repertorio delle scritture private tenuto dal Segretario Comunale.-----

ART. 20 – Trattamento dei dati personali.-----

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, la Cooperativa dichiara che ha preso atto dell'informativa fatta dal Comune e resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e liberamente accorda il proprio consenso affinché ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 24 nonché della parte II – titolo IV del citato D.Lgs., tutti i propri dati personali possano essere trattati dal Comune per gli scopi relativi all'appalto in questione ed essere oggetto di comunicazioni ai soggetti pubblici e privati per le finalità dichiarate nella presente Convenzione. La Cooperativa si riserva inoltre di esercitare in qualsiasi momento i diritti allo stesso riconosciuti dalla citata Legge.-----

ART. 21 – Richiamo alle norme ed alle leggi vigenti.-----

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si intendono richiamate ed integralmente applicabili tutte le disposizioni vigenti in materia.-----

Letto, confermato e sottoscritto alla data e nel luogo di cui sopra in segno di incondizionata approvazione ed accettazione.-----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO      L'IMPRESA APPALTATRICE

Roberto Mora

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 4 Dicembre 1997 n.460 che modifica l'art.27 del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.642.